



COMUNE DI LAURENZANA PROVINCIA DI POTENZA

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.

Art. 1 - Istituzione dell'Imposta

1. E' istituita l'imposta municipale propria – I.M.U. - in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, ed è applicata in tutto il territorio comunale in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Art. 2 - Oggetto dell'Imposta

1. Il presente regolamento disciplina in via sperimentale l'applicazione dell'Imposta Comunale Propria ed integra le norme di legge che regolano la materia. In particolare, con il presente regolamento, viene esercitata la potestà regolamentare attribuita ai Comuni con il combinato disposto degli articoli 52 e 59 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, nonché dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Le norme del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.
2. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 3 - Soggetti Attivi dell'Imposta

1. I soggetti attivi dell'imposta sono il Comune in cui insiste, interamente o prevalentemente, la superficie dell'immobile oggetto di imposizione, e lo Stato per la quota di imposta pari alla metà dell'importo, calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale, della relativa pertinenza e dei fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui ai commi 7 ed 8 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo, dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n.214, pari allo 0,76 per cento.

Art. 4 - Soggetti Passivi dell'Imposta

1. I soggetti passivi dell'imposta sono quelli così come individuati dall'art. 3 del D. Lgs. 30.12.1992, n.504 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero :

- a) i proprietari (piena proprietà) di immobili, ovvero i titolari di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività;
- b) i locatari finanziari o utilizzatori di beni immobili concessi in leasing (gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione);
- c) i concessionari di beni immobili insistenti su aree demaniali;
- d) i gestori di beni facenti parte del patrimonio immobiliare pubblico.

2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria. Il locatore o il locatario possono esprimere la procedura di cui al regolamento adottato con il Decreto del Ministro delle Finanze n. 701 del 19 aprile 1994, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali, ed estensione della procedura prevista nel terzo periodo del comma 1 dell'articolo 11. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

Art. 5 - Nomina Funzionario Responsabile

1. Con deliberazione della Giunta Comunale è designato un funzionario responsabile di ogni attività organizzativa e gestionale attinente il tributo stesso; lo stesso Organo determina inoltre le modalità per la eventuale sostituzione del funzionario in caso di assenza.

2. Il funzionario responsabile è scelto sulla base della qualifica ed esperienza professionale, capacità ed attitudine, titolo di studio, ed in particolare cura:

a) tutte le attività inerenti la gestione del tributo (organizzazione degli uffici; ricezione delle denunce o dichiarazioni; riscossioni; informazioni ai contribuenti; controllo, liquidazione, accertamento; applicazione delle sanzioni tributarie);

b) appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione, ordinaria e coattiva;

c) sottoscrive gli avvisi, accertamenti ed ogni altro provvedimento che impegna il comune verso l'esterno;

d) cura il contenzioso tributario;

e) dispone i rimborsi;

f) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con il concessionario ed il controllo della gestione;

g) esercita ogni altra attività prevista dalle leggi o regolamenti necessaria per l'applicazione del tributo.

Art. 6 - Definizione di Fabbricato

1. Fabbricato è quella unità immobiliare iscritta al Catasto Edilizio Urbano con la attribuzione di autonoma e distinta rendita, ovvero quella unità immobiliare che secondo la normativa catastale deve essere iscritta al catasto per ottenere l'attribuzione della rendita catastale.

2. Si considera parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza, vale a dire quell'area che non avrebbe ragione di esistere in mancanza del fabbricato. Sono inoltre considerate pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), nella misura di una unità per ciascuna delle categorie, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento tributario dell'abitazione principale.

In presenza di più di una unità immobiliare classificata nelle cat. C/2 - C/6 e C/7, qualora la pertinenza non fosse stata dichiarata tale nella dichiarazione IMU originaria, il contribuente ha l'obbligo, in sede di prima applicazione, per avere diritto al beneficio, di produrre al Comune, apposita autocertificazione con gli estremi catastali della pertinenza, da presentarsi entro la scadenza del versamento della prima rata, così da permettere al Comune la regolarità degli adempimenti accertativi.

3. Il fabbricato è soggetto all'imposta a far tempo dalla data di ultimazione dei lavori certificata ai sensi di legge, ovvero dal momento in cui si verifica il suo effettivo utilizzo, se antecedente a tale data, o dalla data di iscrizione nel catasto.

4. Per fabbricati rurali ad uso strumentale dell'attività agricola si intendono i fabbricati di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994 n. 133. Si riconosce carattere di ruralità ai fini IMU alle

costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola, di cui all'articolo 2135 del codice civile e in particolare destinate:

- alla protezione delle piante;
- alla conservazione dei prodotti agricoli;
- alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento;
- all'allevamento e al ricovero degli animali;
- all'agriturismo;
- ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;
- ad uso di ufficio dell'azienda agricola;
- alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228.

Art. 7 - Abitazione posseduta a titolo di proprietà

1. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili, di cui all'articolo 2 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, ivi compresa l'abitazione principale e la pertinenza della stessa. **Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.** Per pertinenza dell'abitazione principale si intende esclusivamente quella classificata nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura di una unità per ciascuna delle categorie, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo così come meglio specificato nell'articolo seguente.

2. Si considerano abitazioni principali le unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, e precisamente le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

3. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.

4. Ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazioni non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.

Per i cittadini non residenti in questo Comune, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, l'aliquota viene ridotta nei seguenti casi:

a- abitazione locata ai fini turistici per almeno un periodo minimo di un mese (con regolare contratto), aliquota ridotta al 4,60% ;

b- abitazione locata a giovani coppie per un arco di tempo sino a cinque anni (con regolare contratto), aliquota ridotta al 5,60%;

Si precisa che le condizioni di cui sopra sono valide previo accertamento da parte di questo Ente.

5. Per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, viene considerata abitazione principale

Art. 8 - Pertinenze dell'abitazione principale

1. Può essere considerata pertinenza dell'abitazione principale, nella misura di una unità per ciascuna delle categorie, l'immobile di categoria catastale C/2, C/6 e C/7, anche se iscritto in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo a condizione che lo stesso sia:

a) posseduto e utilizzato direttamente da chi possiede e utilizza l'abitazione principale;

b) ubicato nello stesso fabbricato o corpo di fabbrica dell'unità immobiliare principale o, in caso contrario, acquistata con il medesimo atto di compravendita ovvero con atto successivo, dove ai fini dell'Imposta di Registro, sia stata vincolata all'unità immobiliare principale ed abbia beneficiato delle agevolazioni per la prima casa;

c) espressamente indicata nella dichiarazione relativa all'annualità a partire dalla quale l'unità immobiliare è considerata pertinenza, pena la decadenza dal beneficio.

2. Al fine di agevolare i contribuenti in fase di prima applicazione dell'Imposta Municipale Propria, per coloro i quali hanno già considerato e dichiarato pertinenze dell'abitazione principale una o due unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/2, C/6 e C/7 ai sensi della normativa e del regolamento dell'imposta comunale sugli immobili, in assenza di diversa dichiarazione, verrà considerata pertinenza dell'abitazione principale quella con rendita catastale più elevata.

Art. 9 - Definizione dell'Area Fabbricabile

1. L'area fabbricabile è l'area che, a norma dello strumento urbanistico generale edilizio vigente adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dell'adozione di strumenti attuativi del medesimo (art. 36, c. 2, del D.L. n. 223/2006), in base alla sua superficie fondiaria, è suscettibile di utilizzazione a scopo edificatorio. Essa si ottiene deducendo dall'area:

a) le porzioni che, per vincoli di legge o dello strumento urbanistico-edilizio, sono sottratte all'uso edilizio in quanto destinate ad usi (strade, attrezzature, servizi, verde pubblico, ecc.) o funzioni (verde privato) di pubblico interesse;

b) le porzioni pertinenti ad edifici già esistenti sull'area e che si intendono mantenere;

c) le porzioni la cui edificabilità è stata trasferita ad altra area confinante per convenzione (trascritta);

d) gli spazi pubblici esistenti.

2. Sono comunque edificabili le aree individuate nei vigenti strumenti urbanistici che, non raggiungendo la superficie minima del lotto per le loro limitate superfici, devono essere edificate unitamente a quelle limitrofe;

3. Per "terreno agricolo" deve intendersi il terreno adibito all'esercizio delle attività agricole

indicate nell'art. 2135 c.c. (coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali).

Art. 10 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell'art. 5, comma 5 del D. Lgs. n. 504/1992, al 1° gennaio dell'anno di imposizione, prendendo in considerazione:

- la zona territoriale di ubicazione;
- l'indice di edificabilità;
- la destinazione d'uso consentita;
- gli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione;
- i prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

2. Il valore delle aree fabbricabili sarà determinato annualmente dalla Giunta Comunale a seguito di relazione tecnica estimativa da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, sulla base dei criteri di cui all'art. 5, comma 5°, del D. Lgs. n. 504/92.

3. Qualora non venga adottato alcun atto deliberativo, si applicano i valori in vigore nell'anno precedente.

4. Non sono considerate edificabili:

- tutte quelle aree che rientrano nelle fasce di in edificabilità permanente previste dal R.D. 25.07.1904, n. 523;

5. Il responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel territorio comunale è fabbricabile in base ai criteri stabiliti nei precedenti commi.

Art. 11 - Determinazione della base imponibile

1. La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 del presente articolo.

2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando, all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

- a) - 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- b) - 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- c) - 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 e D/5;
- d) - 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, con esclusione della cat. D/5;
- e) - 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

3. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 110 per i coltivatori e/o imprenditori agricoli; 130 per tutti gli altri soggetti.

4. Per gli immobili di interesse storico o artistico (vincolati), si applica il coefficiente moltiplicatore pari a 160.

5. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto ed individuati al comma 3 dell'articolo 5 del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, la base imponibile è determinata

dal valore costituito dall'importo, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, aggiornato con i coefficienti indicati ai sensi del medesimo articolo 5 del D. Lgs. 504/1992.

6. Per i fabbricati censiti al Catasto Fabbricati nelle categorie catastali "senza rendita" F/2, F/3 ed F/4 in zona agricola e rurale, fabbricati censiti al Catasto Terreni con qualità "Ente Urbano" per i quali risulta effettuato il tipo mappale senza dar corso al relativo accatastamento, e fabbricati comunque presenti sul territorio nazionale, anche se non iscritti in catasto, il Comune stabilisce con atto deliberativo il valore venale in comune commercio da utilizzare ai fini dell'applicazione dell'I.M.U., da moltiplicare per la superficie lorda complessiva del fabbricato, intesa quale superficie dell'area di "sedime" (area di ingombro del fabbricato sul terreno), moltiplicata per il numero dei piani ;

7. Per i fabbricati rurali iscritti al catasto terreni, con esclusione di quelli che non costituiscono oggetto di inventariazione ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998 n. 28, nelle more della presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale di cui al comma 14-ter dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'imposta municipale propria è corrisposta, a titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della rendita delle unità similari già iscritte in catasto. Il conguaglio dell'imposta è determinato dai comuni a seguito dell'attribuzione della rendita catastale con le modalità di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. Per i fabbricati rurali iscritti al catasto terreni per i quali non è presentata dichiarazione al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nei confronti dei soggetti obbligati.

8. Per gli altri fabbricati non iscritti in catasto, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, la base imponibile è il valore costituito con riferimento alla rendita dei fabbricati similari già iscritti.

Art. 12 - Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli

1. Ai sensi dell'art. 58 – c. 2- del D.Lgs n. 446/1997 , si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi previsti dall'articolo 11 della Legge 9 gennaio 1963, n.9 e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia. La cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo.

2. I soggetti di cui all'art. 58 sopra citato, ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 446/1997, possono corrispondere l'imposta municipale propria dovuta per le aree fabbricabili come terreno agricolo, sulla base del reddito dominicale, a condizione che sulle stesse aree permanga l'utilizzazione agro-silvo-pastorale. Conseguentemente la finzione giuridica non opera nel caso in cui il terreno sia direttamente condotto da una società, qualsiasi sia la sua forma giuridica, o altra forma associativa.

3. Nel caso in cui il terreno sia condotto direttamente solo da uno o alcuni dei comproprietari, la finzione giuridica opera esclusivamente nei confronti dei contitolari in possesso dei requisiti di cui al comma 1, mentre per gli altri l'imposta municipale propria dovrà essere versata tenendo conto del valore venale dell'area fabbricabile, rapportata alla propria quota di possesso.

4. La tassazione quale terreno agricolo per i terreni sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale è concessa su specifica richiesta del contribuente a condizione che il contribuente non abbia eseguito opere di urbanizzazione o, comunque, lavori di adattamento del terreno necessari per la successiva edificazione e non abbia fatto specifica richiesta per ottenere l'adozione dello strumento urbanistico che ha reso edificabile l'area.

5. L'istanza deve essere presentata entro la scadenza del versamento della 1° rata al Funzionario Responsabile della gestione del tributo.

6. L'istanza, che ha effetto anche per gli anni successivi fino a quando ne ricorrono le condizioni, è redatta in carta semplice e deve contenere, pena la nullità, tutti i seguenti elementi:

- a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale ovvero della partita IVA del richiedente;
- b) l'ubicazione del terreno e la indicazione della partita catastale, del foglio, della particella, del subalterno dello stesso;
- c) la dichiarazione che ricorrono le condizioni previste dall'articolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n.504;
- d) la sottoscrizione dell'impegno a fornire tutti i documenti e i dati che si riterranno necessari all'istruttoria dell'atto;
- e) autocertificazione per l'iscrizione negli appositi elenchi previsti dall'art. 11 della Legge 9.01.1963 n.9. I soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura dovranno presentare, in alternativa, copia del certificato di pensione.

Art. 13 - Determinazione dell'Aliquota

1. Le aliquote e le detrazioni d'imposta sono approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione adottata entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento. Qualora non venga adottato alcun atto deliberativo, si applicano le aliquote, le detrazioni e i valori delle aree in vigore nell'anno precedente.

2. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento.

3. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze.

4. L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.

5. Con deliberazione del consiglio comunale può essere ridotta l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società.

Art. 14 - Unità immobiliare adibita ad abitazione principale

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, in relazione al nucleo familiare, si applicano per un solo immobile.

Non sarà più possibile considerare come abitazione principale 2 unità immobiliari utilizzate ad abitazione principale.

2. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

3. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ogni figlio di età inferiore a 26 anni, purché dimori abitualmente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, anche se non fiscalmente a carico. Naturalmente le detrazioni previste, sia i 200 euro, sia la detrazione per figli di età inferiore a 26 anni, non potranno superare l'imposta lorda a carico, quindi non saranno effettuati rimborsi in caso le detrazioni superino l'imposta da pagare.

L'importo massimo detraibile per i figli a carico è di € 400,00.

4. Le modifiche della detrazione di imposta è di competenza consiliare e qualora non venga adottato alcun atto deliberativo, si applicano le detrazioni in vigore nell'anno precedente.

Art. 15 - Quota Riservata allo Stato

1. All'Erario è riservata la quota d'imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti i beni immobili -oggetto di tassazione – esclusi l'abitazione principale (ed eventuali pertinenze) e i fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base (0,76%). La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria.

2. Le detrazioni previste dal presente articolo, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dal Comune non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato di cui al periodo precedente.

3. Le somme incassate in sede di accertamento (imposta, sanzioni e interessi), sono attribuite interamente al Comune.

Art. 16 - Riduzione della base imponibile

1. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e urbanistica, la base imponibile è costituita dal valore dell'area senza considerare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito o ristrutturato è utilizzato.

Art. 17 - Modalità di versamento

1. L'imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo per anno solare, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A tal fine, facendo riferimento alla data dell'atto di compravendita, se esso viene fatto dal 1° al 15 del mese l'obbligo, per quel mese, è in capo all'acquirente; se, invece, viene fatto dal 16 al 31 del mese, l'obbligo è in capo al cedente.

2. Il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e' effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, con le modalita' stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. dovrà essere eseguito mediante utilizzo del modello F24, nonché, a decorrere dal 1° dicembre 2012, tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.

3. Per l'anno 2012, il pagamento della prima rata dell'imposta municipale propria è effettuato, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in misura pari al 50 per cento dell'importo ottenuto applicando le aliquote di base e la detrazione prevista dall'art.13 della legge 22 dicembre 2011 n. 214 ; la seconda rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata.

Sempre per l'anno 2012, l'imposta dovuta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze è versata in tre rate di cui la prima e la seconda in misura ciascuna pari ad un terzo dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base e la detrazione previste dal presente articolo, da corrispondere rispettivamente entro il 16 giugno e il 16 settembre; la terza rata è versata, entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulle precedenti rate. Per l'anno 2012, in alternativa a quanto previsto dal periodo precedente, i contribuenti possono optare per il pagamento del 50 per cento dell'imposta calcolata applicando l'aliquota base e le detrazioni previste dal presente articolo, in due rate da corrispondere rispettivamente entro il 16 giugno e il 16 dicembre. Entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all'articolo 172, comma 1, lettera e) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo.

Resta comunque salva la facoltà del contribuente di effettuare il versamento in un'unica soluzione da corrispondere entro la data della prima scadenza.

4. Ai sensi degli artt. 52 e 59 comma 1 lettera i) del D. Lgs. 15.12.1997 n. 446 si considerano regolari i versamenti effettuati da uno o più contitolari, nudi proprietari o titolari di diritti reali di godimento anche per conto degli altri, purché l'imposta sia stata completamente assolta per l'anno di riferimento, a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore, segnalando i nominativi dei soggetti passivi e con l'indicazione ed individuazione degli immobili a cui i versamenti si riferiscono.

5. I versamenti d'imposta non sono dovuti quando l'importo annuo complessivo risulta inferiore o uguale a € 4,00 (quattro).

6. Su specifica richiesta del contribuente in condizioni economiche di particolare disagio, esclusivamente per le abitazioni principali, pertinenze e fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola, può essere concessa la rateizzazione del pagamento con provvedimento formale del Responsabile del servizio, previa richiesta scritta da presentarsi entro e non oltre il 30 maggio dell'anno di imposta, con le stesse modalità previste dall'art. 19.

7. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.

8. Si considera regolare il versamento dell'imposta in acconto se effettuato entro la scadenza della prima rata e per un importo non inferiore all'imposta complessivamente dovuta per il periodo di possesso del primo semestre.

Art. 18 - Differimento dei termini e versamenti rateali dell'imposta

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera o) del D. Lgs. 446/97 i termini di pagamento dell'imposta da parte degli eredi, e su apposita istanza degli stessi, sono differiti di 6 mesi nel caso di decesso del soggetto passivo d'imposta; resta invece invariata la scadenza per la quota d'imposta relativa al periodo di possesso del "de cuius";

2. La Giunta Comunale, può stabilire il differimento fino ad un massimo di sei mesi del pagamento di una rata (o dell'unica soluzione di pagamento) IMU in scadenza nel caso di calamità naturali di grave entità, ove non diversamente disposto da provvedimenti ministeriali.

Art. 19 - Dilazione e Rateizzazione del pagamento

1. Il contribuente che non ricorre contro gli atti impositivi del Comune, nell'ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica, può chiedere con apposita istanza, qualora la somma complessiva superi € 500,00, la rateizzazione del debito tributario

fino ad un massimo di 4 rate. Nel caso in cui l'importo sia superiore ad € 2.500,00 il contribuente è tenuto a costituire apposita garanzia, con le modalità di cui all'art. 38 bis del D.P.R. 633/1972.

2. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata ,a pena di decadenza, prima dello scadere della data prevista per il pagamento del tributo (o della prima rata se è previsto il pagamento in più soluzioni).

3. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione o dilazione e l'intero importo ancora dovuto e immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione e non può più essere rateizzato.

4. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono l'ultimo giorno del mese successivo a quello nel corso del quale è stato effettuato il versamento della prima rata. Sulle restanti rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso legale vigente con maturazione giorno per giorno. Il versamento della prima rata deve avvenire entro la data di scadenza originaria del tributo.

5. L'istanza è valutata e accolta dal funzionario responsabile del tributo che, contestualmente, ridetermina gli importi dovuti ed emana il provvedimento. Detto provvedimento del funzionario responsabile viene sottoscritto per accettazione dal contribuente. Il mancato pagamento anche di una sola delle rate alla scadenza fissata, come già indicato, comporta l'automatico decadere della rateizzazione concessa, con l'obbligo di provvedere al versamento immediato dell'intero debito residuo”.

6. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal funzionario responsabile del tributo.

Art. 20 - Dichiarazioni

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con in decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del D.Lgs 23/2011. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.

2. Restano ferme le disposizioni dell'art. 37, comma 55, del D.L. n. 223/06, convertito dalla legge n. 248/06, e dell'art. 1, comma 104 della legge n. 296/06, e le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili. Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2012.

Art. 21 - Esenzioni

1. Si applicano le esenzioni disciplinate dall'art. 9 – c.8 – del D.Lgs n. 23 del 2011, nonché dall'art. 7,c.1, lett.b) - c) - d) - e) - f) - h) - i) del D.Lgs n. 504/1992, di seguito elencate:

- a) gli immobili,destinati esclusivamente a compiti istituzionali, posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle provincie, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi tra i suddetti enti, dagli enti del servizio sanitario nazionale;
- b) fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali E;
- c) fabbricati destinati ad usi culturali (musei, biblioteche, ecc.);
- d) fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con gli artt. 8

- e 19 della Costituzione;
- e) fabbricati di proprietà della Santa Sede (Trattato lateranense sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n.810);
 - f) fabbricati appartenenti agli stati esteri e alle organizzazioni internazionali;
 - h) terreni agricoli ricadenti nelle aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;
 - i) immobili utilizzati da enti pubblici e privati diversi dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive e delle attività dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, alla catechesi e all'educazione cristiana (cfr. C.M. n. 2/DF del 26/01/2009).

2. Non è dovuta la quota di imposta riservata allo Stato per gli immobili posseduti dai Comuni siti sul proprio territorio e non si applica il comma 17 dell'art. 13 legge 22 dicembre 2011 n. 214.

3. Sono, altresì esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30 dicembre 1993, n.557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani, di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

Art. 22 - Immobili utilizzati dagli enti non commerciali

1. Ai fini del riconoscimento delle esenzioni indicate nell'art.7 - lettera i) – del D.Lgs n. 504/1992, è necessario che sussistano contemporaneamente i requisiti, cioè quello soggettivo dell'utilizzo dell'immobile da parte di ente pubblico o privato, diverso dalla società, residente in Italia e quello oggettivo della destinazione esclusiva dell'immobile allo svolgimento di una delle attività tassativamente indicate nella norma. In mancanza di uno di detti requisiti, non è possibile beneficiare di detta esenzione.

Art. 23 - Fabbricati inagibili ed inabitabili

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento :

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art.10 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, i Comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione.

Art. 24 - Attività di controllo ed interessi moratori

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 25 - Rimborsi e compensazione

1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura del tasso legale vigente. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

2. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta, per la quota di competenza comunale, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

3. Il provvedimento di rimborso deve essere effettuato entro centoottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

4. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo di euro 5,00.

Art. 26 - Accertamento con adesione

1. E' introdotto, in questo Comune, ai sensi del D. Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, per l'imposta Municipale Propria, l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente.

2. Competente alla definizione dell'accertamento con adesione del contribuente è il funzionario responsabile del tributo di cui all'art. 5 del presente regolamento.

3. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

4. La presentazione dell'istanza anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione e di quelli per la riscossione delle imposte in pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni. L'impugnazione dell'atto da parte del soggetto che abbia richiesto l'accertamento, con adesione comporta rinuncia all'istanza.

5. L'accertamento con adesione del contribuente può essere definito anche da uno solo degli obbligati, secondo le disposizioni seguenti.

6. La definizione dell'accertamento con adesione ha effetto per tutti i beni cui si riferisce ciascun atto, denuncia o dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione. Il valore definito vincola l'ufficio ad ogni ulteriore effetto limitatamente ai beni oggetto del verbale. Sono escluse adesioni parziali riguardanti singoli beni contenuti nello stesso atto o dichiarazione.

7. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal responsabile del servizio o da un suo delegato. Nell'atto sono indicati, separatamente per ciascun bene, gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni, degli interessi e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.

8. La sanzione dovuta, da ricalcolare sull'ammontare della maggiore imposta, è ridotta a 1/3.

9. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro 60 giorni dalla redazione dell'atto.

10. In alternativa, qualora la somma complessiva superi euro 500.00, è consentito il pagamento in un massimo di numero quattro rate mensili, con applicazione degli interessi legali sulle rate successive alla prima. La prima rata deve essere versata entro 10 giorni dalla sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione.

11. In caso di pagamento rateale e relativamente alle somme comprese nelle rate successive alla prima, quando queste superino nel complesso euro 2.500,00 il contribuente è tenuto a prestare idonea garanzia bancaria o assicurativa per il periodo di rateazione.

12. Una volta eseguito il pagamento dell'intero importo dovuto ovvero, in caso di pagamento rateale, della prima rata, il contribuente deve consegnare al Comune l'attestazione di versamento nonché la documentazione afferente alla garanzia prestata. Il Comune rilascia contestualmente copia dell'atto di accertamento con adesione.

13. Per la riscossione di quanto dovuto sarà dato corso alla procedura coattiva di cui all'art. 12 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.

14. La definizione si perfeziona con il versamento di cui al precedente articolo 17, comma 1, ovvero con il versamento rateale di cui al successivo comma 2 o, infine, con l'avvenuto pagamento coattivo di cui al precedente comma 13 del presente articolo.

Art. 27 -Versamenti ed introiti minimi

1. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 4,00 euro, ai sensi dell'art. 6-c.5 - del D.L. n. 330/94. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

2. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo del credito relativo al tributo comprensivo di imposta, sanzione ed interessi non supera euro 5,00.

Art. 28 - Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate dal comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 60 giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione o dell'avviso di accertamento, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante ruolo secondo le seguenti procedure:

a) il combinato disposto dei Decreti del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 602 e del 28 gennaio 1988 n. 43 (ruolo);

b) sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare.

2. Ai fini di cui al comma 1 lettera a) il funzionario responsabile della gestione del tributo deve formare e rendere esecutivo il ruolo non oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di liquidazione o l'avviso di accertamento sono stati notificati al contribuente ovvero, in caso di sospensione della riscossione, non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.

3. Ai fini di cui al comma 1 lettera b) il sindaco o il legale rappresentante della società nomina uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione nonché quelle già attribuite al segretario comunale dall'articolo 11 del testo unico di cui al R. D. 14 aprile 1910, n. 639. I funzionari responsabili sono nominati fra persone la cui idoneità allo svolgimento delle predette funzioni è accertata ai sensi dell'articolo 42 del D. Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni.

Art. 29 - Sanzioni e Interessi

1. Si applicano, in quanto compatibili, a tutte le violazioni al presente regolamento, le disposizioni del Regolamento generale delle entrate, e delle seguenti norme :

- a) Decreti Legislativi n.ri 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997 e s.m.i.
- b) Articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e s.m.i.
- c) Articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 e s.m.i.

Art. 30 - Contenzioso

- 1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. n.546/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 2. L'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso sono disciplinati in conformita' con quanto previsto dall'articolo 9, commi 6 e 7, del D. Lgs.14 marzo 2011 n. 23.

Art. 31 - Modalità di notificazione

- 1. Gli avvisi di accertamento, i provvedimenti istruttori, di rimborso e sanzionatori possono essere notificati mediante raccomandata A/R oltre che tramite Messo Comunale e tramite l'Ufficiale Giudiziario.
- 2. Sono ripetibili nei confronti del destinatario dell'atto notificato le spese per i compensi di notifica degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni secondo quanto stabilito dal D.M. 08.01.2001 a cui si fa rinvio.

Art. 32 - Autotutela

- 1. Il funzionario responsabile del servizio, nel rispetto della legislazione vigente, anche senza istanza di parte può procedere all'annullamento totale o parziale dei propri atti, riconosciuti illegittimi o errati ed alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto, che anno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo.
- 2. Il provvedimento di annullamento o di revoca deve essere adeguatamente motivato per iscritto e va comunicato al destinatario dell'atto.
- 3. In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune ed a seguito di una attenta analisi di tutti i fattori essenziali dell'atto.
- 4. Qualora da tale esame emerga la inopportunità di coltivare la lite, il funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente ed al Sindaco per la eventuale desistenza dal contenzioso, nonché all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.
- 5. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile può procedere all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto.
- 6. Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per i motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato, favorevole al Comune.

Art. 33 - Rinvio

- 1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari

con esso contrastanti riguardante l'imposta comunale sugli immobili di cui al D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente Regolamento, troveranno applicazione le leggi nazionali e regionali, lo Statuto comunale e i regolamenti comunali ed in particolare si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del D. Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, e all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, ed alla Legge 27 Luglio 2000, n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente".

Art. 34 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento ha effetto dal primo gennaio 2012; unitamente alla deliberazione di approvazione viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività ed è reso pubblico mediante avviso nel sito Web del Comune accessibile al pubblico e nei modi previsti dalla vigente normativa e sarà tenuto a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 35 - Norme finali

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata. Pertanto, si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia

INDICE

Art. 1 - Istituzione dell'imposta

Art. 2 - Oggetto dell'imposta

Art. 3 - Soggetti attivi dell'imposta

Art. 4 - Soggetti passivi dell'imposta

Art. 5 - Nomina Funzionario Responsabile

Art. 6 - Definizione di fabbricato

Art. 7 - Abitazione posseduta a titolo di proprietà

Art. 8 - Pertinenze dell'abitazione principale

Art. 9 - Definizione dell'area fabbricabile

Art. 10 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

Art. 11 - Determinazione della base imponibile

Art. 12 - Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli

Art. 13 - Determinazione dell'aliquota

Art. 14 - Unita' immobiliare adibita ad abitazione principale

Art. 15 - Quota riservata allo Stato

Art. 16 - Riduzione della base imponibile

Art. 17 - Modalita' di versamento

Art. 18 - Differimento dei termini e versamenti rateali dell'imposta

Art. 19 - Dilazione e rateizzazione del pagamento

Art. 20 - Dichiarazioni

Art. 21 - Esenzioni

Art. 22 - Immobili utilizzati dagli enti non commerciali

Art. 23 - Fabbricati inagibili ed inabitabili

Art. 24 - Attivita' di controllo ed interessi moratori

Art. 25 - Rimborsi e compensazione

Art. 26 - Aree fabbricabili divenute inedificabili

Art. 27 - Versamenti ed introiti minimi

Art. 28 - Riscossione coattiva

Art. 29 - Sanzioni e interessi

Art. 30 - Contenzioso

Art. 31 - Modalita' di notificazione

Art. 32 - Autotutela

Art. 33 - Rinvio

Art. 34 - Entrata in vigore

Art. 35 - Norme finali